

## Consultazione ESA sul progetto di ITS che specificano certi compiti degli organismi di raccolta e certe funzionalità dell'ESAP

### Sintesi

Il regolamento (UE) 2023/2859 che istituisce l'ESAP prevede che il compito di elaborare un progetto di norme tecniche di attuazione (ITS) che specifichino alcuni compiti degli organismi di raccolta (ai sensi dell'articolo 5 del regolamento) e alcune funzionalità dell'ESAP (articolo 7 del regolamento) spetti al Comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee (le "ESA"). Ai sensi del regolamento dell'ESAP, art. 7, par. 4, lettere:

a) il comitato congiunto delle ESA deve elaborare un progetto di ITS che specificano le caratteristiche dell'API che consente l'accesso alle informazioni presenti sull'ESAP, svolgendo il tramite tra ESMA e gli utenti esterni. Questa API deve essere in possesso di determinate caratteristiche riguardanti il controllo dell'accesso, il tipo di funzionalità e i formati supportati e il processo per apportare qualsiasi modifica alla API.

b) il comitato congiunto delle ESA deve definire l'identificativo della persona giuridica del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni. L'identificativo scelto - in quanto diffuso, riconosciuto internazionalmente e non ambiguo - è il codice LEI previsto dallo standard ISO 17442. Su questo punto, l'Associazione si è espressa in maniera favorevole.

c) il comitato congiunto delle ESA deve:

- I. classificare le tipologie di informazioni, ai fini della loro visualizzazione e della ricerca tramite API. In alcuni casi - in particolare per quanto riguarda le direttive 2004/109/CE (sulla trasparenza) e 2013/34/UE (sulla contabilità) - gli atti *omnibus* dell'ESAP fanno riferimento ad alcuni obblighi di informativa che derivano da diversi requisiti normativi (articoli diversi della stessa legislazione, o addirittura di atti diversi) ma che vengono di norma rispettati in alcune giurisdizioni con la pubblicazione di un singolo documento<sup>1</sup>. L'approccio seguito dalle ESA è che questi considerino ciascun obbligo di informativa come una diversa tipologia di informazioni e quindi richiedano ai soggetti - al momento della presentazione di un documento - di indicare tutte le tipologie di informazioni in esso contenute<sup>2</sup>. Secondo Anasf, seguendo l'approccio scelto dalle Autorità il trattamento statistico in maniera aggregata di dati incompleti rischia di produrre dei risultati inconsistenti e lontani dalla realtà. Proponiamo una classificazione a strati o aggregati delle informazioni: l'identificazione di una prima classe, contenente i le informazioni basiche (disponibili per tutte le entità), una seconda classe, contenente informazioni meno importanti (non obbligatorie per tutte le entità), una terza classe con informazioni accessorie, e così via.

<sup>1</sup> Si pensi ad esempio ai rendiconti sulla sostenibilità, che vanno predisposti ai sensi della direttiva sulla contabilità, ma che ai sensi della direttiva sulla trasparenza devono fare parte della relazione di gestione.

<sup>2</sup> in pratica, ad esempio, nell'ambito di questo approccio, una relazione sulla gestione sarebbe accompagnata da metadati che indicano che è allo stesso tempo una relazione sulla gestione, una relazione sulla sostenibilità, l'indicazione della quota del fatturato associata alla sostenibilità e della quota delle spese associate alla sostenibilità.

- II. definire le categorie a cui fa riferimento la lettera (e) del paragrafo 3 del regolamento sull'ESAP, che richiede che la piattaforma permetta di eseguire una ricerca sulla base dei metadati relativi alla dimensione dell'entità per ciascuna categoria: ciò vale a dire che un utente dovrà prima selezionare la specifica legislazione alla quale la categoria fa riferimento e, subito dopo, di cercare per dimensione all'interno della categoria di riferimento (cosa che inevitabilmente comporta che una particolare entità possa essere categorizzata in maniera diversa a seconda dei parametri della ricerca selezionati). Per specificare la dimensione dell'entità per ciascuna categoria le ESA ha preferito prevedere di fare riferimento alle classi dimensionali già esistenti all'interno della normativa, integrandole con ulteriori classi o soglie dimensionali nel caso in cui si identificassero delle lacune. Le ESA hanno chiesto agli stakeholder di esprimere il proprio parere in merito all'ipotesi di categorizzare i produttori di PRIIP ai sensi del regolamento sui PRIIP e gli intermediari assicurativi ai sensi della IDD utilizzando le soglie dimensionali definite nel regolamento (UE) 2022/2554, in materia di resilienza operativa digitale del settore finanziario (DORA): microimpresa, piccola impresa, media impresa e grande impresa. Anasf si è espressa favorevolmente.

da) il comitato congiunto delle ESA deve definire la caratterizzazione dei settori industriali a cui fa riferimento la lettera (eb) del paragrafo 3 dello stesso articolo, che richiede che la piattaforma permetta di eseguire una ricerca sulla base dei metadati relativi al/i settore/i industriale/i dell'attività economica svolta dall'entità a cui le informazioni fanno riferimento. Le ESA suggeriscono a questo proposito di fare riferimento al NACE per quanto riguarda la classificazione delle entità non finanziarie, mentre per quanto riguarda quelle finanziarie, di partire dalle definizioni esistenti delle diverse entità finanziarie, similmente alla classificazione adottata dall'ESMA nell'ambito della rendicontazione dei derivati ai sensi dell'articolo 9 dell'EMIR. Anasf è d'accordo con l'approccio proposto in entrambi i casi.